



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011038 - 10/10/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: me

Roma, 10 OTT. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di PRATO
Via Pugliesi 26
59100 Prato (PO)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 274/2016_ritiro candidatura

In relazione al quesito del 6 ottobre 2016, con il quale si chiede se l'eventuale ritiro di uno dei candidati (non il candidato Presidente) di una lista ha riflessi sulla validità della lista stessa, si osserva quanto segue.

In via preliminare, si osserva che l'ordinamento professionale ed il regolamento elettorale disciplinano soltanto le fasi di presentazione e accettazione della candidatura e che l'eventuale rinuncia successiva non risulta regolata da alcuna disposizione specifica. In ogni caso, il tema della rinuncia alla candidatura è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che hanno prodotto orientamenti stabili e principi consolidati in materia.

Secondo autorevole giurisprudenza¹ la rinuncia alla candidatura (in quanto atto contrario all'accettazione) per essere efficace, deve essere presentata seguendo le stesse modalità prescritte dalla legge per l'accettazione della stessa.

Nel caso in esame dunque, per essere efficace, la rinuncia dovrebbe avere le forme prescritte dal regolamento elettorale approvato con D.M. 17 agosto 2016 ed essere presentata con le modalità ed entro i termini ivi previsti per la presentazione delle candidature. Diversamente - se venisse presentata oltre il termine o mancasse dei requisiti formali prescritti - non potrebbe esplicare alcuna efficacia sulla composizione delle liste. In sostanza, una volta scaduti i termini, l'interessato non può più rinunciare alla propria candidatura, ma può soltanto rinunciare all'elezione in sé, astenendosi dal partecipare alla competizione elettorale (eventualmente pubblicizzando il proprio intendimento) e rinunciando successivamente all'assunzione dell'incarico.

Alcune pronunce² sottolineano, ulteriormente, che l'invariabilità delle liste costituisce un principio di carattere assoluto in quanto posto a presidio della certezza del procedimento elettorale³.

¹ Consiglio Stato, Sez. V, 1 ottobre 1998, n. 1384; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 6 novembre 2007, n. 1135; T.A.R. Campania Napoli sez. II. Sent. 12 aprile 2012, n. 1724; Cons. Giust. Amm. Sic., 11-10-2012, n. 906

² T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 5 novembre 1998, n. 563

³ T.A.R. Campania Napoli sez. II. Sent. 29 aprile 2012, n. 2412

In conclusione, si ritiene che la dichiarazione di rinuncia pervenuta oltre la scadenza del termine perentorio di presentazione delle candidature e delle liste non possa interferire nel procedimento elettorale e in tal senso deve essere considerata inefficace.

Come già sottolineato nelle sentenze richiamate, tale soluzione da un lato, tutela gli interessi pubblici e le esigenze di certezza del procedimento elettorale e dall'altro, restringe la possibilità che possa farsi un uso distorto della rinuncia alla candidatura.

Cordiali Saluti.


Francesca Maione